

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1480

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, ROGNONI, FOSCHI, MANCINI VINCENZO, GITTI, FERRARI SILVESTRO, SEGNI, SANGALLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, ZUECH, AUGELLO, BALESTRACCI, CARELLI, CONTU, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SILVESTRI, USELLINI, ZARRO, ZOLLA, BIANCHI, ABETE, AZZOLINI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGENNARO, GAROCCHIO, LOMBARDO, PERUGINI, RICCIUTI, ROSSATTINI, TEDESCHI, ANSELMI, GARAVAGLIA, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, ARMELLIN, AZZARO, BALZARDI, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, BONETTI, BONFERRONI, BORRI, BOSCO MANFREDI, BRUNI, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASINI CARLO, CATTANEI, CAZORA, CITARISTI, COLONI, CORSI, D'ACQUISTO, FALCIER, FIORI, FONTANA, FRANCHI ROBERTO, IANNIELLO, LA RUSSA, LATTANZIO, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MEROLLI, MORO, ORSENIGO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PIREDDA, QUIETI, RABINO, RADI, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROSSI, RUBINO, RUSSO VINCENZO, SANTUZ, SANZA, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, URSO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO**

*Presentata il 22 marzo 1984*

### Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Intendiamo proporre all'attenzione della Camera, con questa proposta di legge, il grave ed ormai ben noto problema della perequazione dei trattamenti di pensione per i pubblici dipendenti. Già nell'VIII legislatura su questa materia il Governo presentò il disegno di legge n. 3370, riconoscendo, nella relazione che lo accompagnava, la grave ingiustizia subita dai pubblici dipendenti, che si vedono attribuire trat-

tamenti di quiescenza fortemente diversificati fra loro a secondo della data di collocamento a riposo, pur avendo pari anzianità di servizio e pari qualifica.

È noto che tali profonde ed ingiuste differenziazioni di trattamento pensionistico sono state causate dalla mancata estensione a coloro che sono andati in pensione prima del gennaio 1973, dell'assegno perequativo e di altre indennità ed inoltre dalla nuova disciplina relativa al-

la determinazione della base pensionabile, aumentata del 18 per cento soltanto per il personale in quiescenza dal 1976.

Non è stato poi mai applicato l'adeguamento periodico del trattamento pensionistico in conformità di quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 177 del 1976 ed infine non sono state estese al personale in quiescenza le nuove retribuzioni introdotte dalla legge n. 312 del 1980, di cui ha beneficiato il personale in servizio e quello cessato dal servizio solo successivamente all'entrata in vigore di detta legge.

La lunga e contrastata discussione alla Camera del citato disegno di legge n. 3370 non ne ha consentito l'approvazione in tempo utile, prima dello scioglimento anticipato del Parlamento, determinando così un ulteriore aggravamento del problema e differenziazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti sempre più ampie e più difficilmente sanabili.

Occorre pertanto un intervento legislativo urgente che, anche se non potrà, per carenza dei finanziamenti necessari, perseguire l'obiettivo di portare tutte le pensioni in atto dei pubblici dipendenti al livello di quelle odierne, si muove comunque verso questa direzione e costituisce una prima concreta fase di perequazione.

Queste del resto furono le caratteristiche del disegno di legge n. 3370 e degli emendamenti che furono introdotti nel dibattito parlamentare e che intendiamo riproporre con questa nostra iniziativa.

Il testo di questa nostra proposta di legge fa riferimento alle conclusioni della Commissione Colletti, costituita nel 1980, per iniziativa del Ministro per la funzione pubblica, recependo anzi sostanzialmente dette conclusioni, così come avvenne, nella precedente legislatura, nel testo del disegno di legge n. 3370

approvato in sede referente dalla Commissione affari costituzionali della Camera, con gli emendamenti presentati dallo stesso Governo. Si prevede infatti la suddivisione dei pubblici dipendenti pensionati in undici categorie (vedi tabella allegata), con miglioramenti pensionistici differenziati per categorie e decorrenza della pensione.

Dal 1° gennaio 1983 viene invece applicato il meccanismo previsto dal testo originario del disegno di legge n. 3370, con aumenti percentuali delle pensioni differenziati su tre fasce, per consentire un più rapido conteggio dei miglioramenti e quindi una maggiore snellezza delle procedure di erogazione.

Tutti gli aumenti percentuali previsti sono computati sui trattamenti pensionistici in atto al 31 dicembre 1981.

Si prevede inoltre all'articolo 6 l'attribuzione ai pensionati della scuola ed a quelli civili e militari dello Stato, cessati dal servizio nel periodo di validità della legge n. 312 del 1980, degli aumenti relativi alle anzianità pregresse, accordati successivamente con altri specifici provvedimenti (decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, per gli statali, e decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, per il personale della scuola).

L'onere finanziario del provvedimento, previsto dall'articolo 7 del testo è di lire 600 miliardi per il 1983, di cui 450 a carico del Tesoro e 150 derivanti dall'aumento delle aliquote contributive dal 7 all'8,25 per cento; per il 1984 è previsto lo stanziamento di lire 1.200 miliardi, di cui 300 derivanti dal suddetto aumento di aliquote e 900 a carico del Tesoro.

Occorre infine sottolineare l'urgenza di questo provvedimento il cui ulteriore rinvio comprometterebbe in modo grave la soluzione di un problema tanto attesa e sofferta dai pensionati pubblici.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Aggiornamento delle pensioni  
dei pubblici dipendenti).*

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati negli articoli seguenti, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 1° gennaio 1983.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano per le pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 17.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

## ART. 2.

*(Perequazione delle pensioni  
dei pubblici dipendenti).*

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al secondo comma e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 17 sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire un milione, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2 milioni e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, alle leggi 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire un milione, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2 milioni e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire un milione e 5 per cento sull'eccedenza, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifi-

ca dirigenziale ed ai professori ordinari dell'università sono aumentate:

1) del 18 per cento, per le cessazioni dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

2) del 13 per cento, per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

ART. 3.

*(Perequazione delle pensioni degli Istituti di previdenza).*

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio, le seguenti percentuali rispettivamente per le prime lire 4 milioni, per l'eccedenza fino a lire 8 milioni e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumen-

tati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui al comma precedente sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1983. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

#### ART. 4.

Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e da apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero degli anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonché l'età prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi quest'ultima circostanza, il competente ufficio dovrà farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

## ART. 5.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevata all'8,25 per cento.

Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevata all'8,25 per cento.

Per le domande di riscatto presentate dal primo del mese successivo a quello d'entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della già menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevato all'8,25 per cento.

Con effetto dalla data indicata nei commi precedenti il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate è fissato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.

## ART. 6.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101, 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1983, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazio-

ni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

ART. 7.

All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 rispettivamente in lire 600 miliardi e 1.200 miliardi, si provvede quanto a lire 150 miliardi per l'anno 1983 e a lire 300 miliardi per l'anno 1984 con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 5 e quanto a lire 450 miliardi per l'anno 1983 e a lire 900 miliardi per l'anno 1984 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua (lire)
a) Magistrati ordinari e amministrativi e della giustizia militare. Avvocati e procuratori dello Stato.	fino all'1-1-1976	17	569.100
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	15	508.200
	dal 2-1-1977 all'1-1-1979	18	623.400
b) Dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome. Professori ordinari delle università.	fino all'1-1-1976	20	687.900
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	15	501.600
	dal 2-1-1977 all'1-1-1979	19	650.400
c) Dirigenti militari ed equiparati. (Ufficiali di grado non inferiore a tenente colonnello e funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale).	fino all'1-1-1976	24	830.000
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	19	633.600
	dal 2-1-1977 all'1-1-1979	23	775.800
	dal 2-1-1979 al 13-7-1980	4	135.600
d) Professori incaricati esterni con assistenti di ruolo dell'università.	fino all'1-10-1973	36	1.212.900
	dal 2-10-1973 all'1-1-1976	31	1.060.500
	dal 2-1-1976 all'1-1-1978	26	870.900
e) Personale direttivo, docente e non docente, della scuola, esclusa l'università.	fino all'1-9-1973	17	576.000
	dal 2-9-1973 all'1-1-1976	12	393.000
	dal 2-1-1976 all'1-6-1977	4	135.600
f) Personale non dirigente dello Stato, dell'ANAS e non docente dell'università e personale non dirigente del Corpo vigili del fuoco con trattamento a totale carico dello Stato.	fino all'1-1-1973	17	582.900
	dal 2-1-1973 all'1-1-1976	12	393.000
	dal 2-1-1976 all'1-1-1978	6	193.200
g) Militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di grado inferiore a colonnello, funzionari di pubblica sicurezza ed appartenenti al Corpo di polizia femminile non dirigenziale.	fino all'1-1-1973	34	1.145.100
	dal 2-1-1973 all'1-1-1976	30	1.018.100
	dal 2-1-1976 all'1-1-1978	24	799.500
h) Personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.	fino all'1-7-1973	18	609.900
	dal 2-7-1973 all'1-1-1976	10	338.700
	dal 2-1-1976 all'1-7-1977	8	264.300
	dal 2-7-1977 all'1-10-1978	3	101.700
i) Personale non dirigente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.	fino all'1-4-1973	19	650.400
	dal 2-4-1973 all'1-1-1976	12	413.400
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	7	230.400
	dal 2-1-1977 all'1-5-1978	3	108.300
	dal 2-5-1978 all'1-1-1979	2	64.500
l) Personale non dirigente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.	fino all'1-4-1973	16	559.200
	dal 2-4-1973 all'1-1-1976	10	352.500
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	5	156.000
	dal 2-1-1977 all'1-5-1978	1	50.700
m) Personale non dirigente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.	fino all'1-7-1973	18	616.800
	dal 2-7-1973 all'1-1-1976	11	386.400
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	5	186.300
	dal 2-1-1977 all'1-7-1977	4	135.600